

## Novità sul lavoro accessorio per micro imprese e P.A.

Per le persone fisiche ci sarà la possibilità di utilizzare il libretto famiglia

/ Elisa TOMBARI

Dopo l'abrogazione del lavoro accessorio da parte del DL 25/2017, uno degli emendamenti introdotti al Ddl. di conversione del DL 50/2017 – su cui ieri la Camera ha votato la questione di fiducia – reintroduce la possibilità di acquistare prestazioni di lavoro occasionali di tipo accessorio, da parte di **soggetti privati** (mediante un apposito "libretto famiglia"), micro imprese e, in alcuni casi, la Pubblica Amministrazione (grazie al contratto di prestazione occasionale).

Nel dettaglio, il nuovo art. 54-bis definisce prestazioni di lavoro occasionale quelle attività lavorative che, nel corso di un anno civile, danno luogo a compensi complessivi non superiori a 5.000 euro, per ciascun prestatore e utilizzatore, con riferimento, rispettivamente, alla totalità degli utilizzatori e dei prestatori. Fermo restando il limite di cui sopra, inoltre, il prestatore non può percepire compensi superiori a 2.500 euro con riferimento alle prestazioni complessivamente rese nei confronti del medesimo utilizzatore. Il **superamento** di detti limiti, così come delle 280 ore annue presso un unico utilizzatore, danno luogo alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato a carico dell'utilizzatore del settore privato.

Si tenga presente che, ai fini del **raggiungimento**, da parte degli utilizzatori, del tetto massimo di 5.000 euro, i compensi erogati a soggetti titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità, studenti (anche universitari) con meno di 25 anni, disoccupati ai sensi dell'art. 19 del DLgs. 150/2015 e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, sono computati al 75% del loro valore.

Come previsto per i "vecchi" voucher, anche in questo caso i prestatori di lavoro occasionale godranno di una minima **tutela assicurativa** e previdenziale, posta a carico dell'utilizzatore, presso la Gestione separata INPS, che garantisce l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, quella contro gli infortuni e le malattie professionali; sono garantiti altresì il riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali.

I compensi percepiti, inoltre, sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo status di disoccupato e sono computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. Come anticipato, potranno ricorrere alle predette prestazioni le **persone fisiche**, purché non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante il libretto famiglia. Gli altri utilizzatori devono avere alle proprie dipendenze non più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato e non devono operare nel settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti destinatari dei "compensi agevolati" di cui sopra che non siano iscritti, nell'anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Inoltre, le prestazioni occasionali non possono essere utilizzate; nel settore edile ed in altri specifici settori individuati dalla legge, così come per l'esecuzione di appalti. Le Amministrazioni Pubbliche possono farvi ricorso esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, individuate dalla norma.

L'accesso alle prestazioni passerà attraverso la **registrazione del prestatore** e dell'**utilizzatore** nell'apposita piattaforma informatica INPS, mediante la quale saranno svolte tutte le operazioni di erogazione ed accredito dei compensi (il giorno 15 del mese successivo alla prestazione lavorativa), nonché la valorizzazione contributiva dei prestatori.

Le persone fisiche potranno servirsi di piccole prestazioni domestiche (assistenza minori, anziani, insegnamento privato supplementare) acquistando, attraverso la predetta procedura INPS, il predetto libretto famiglia, ossia un libretto nominativo prefinanziato composto da titoli del valore di 10 euro. Si segnala che tramite il libretto famiglia saranno erogati anche il c.d. "voucher baby sitting" e il contributo asili nido di cui all'art. 4, comma 24, lett. b) della L. 92/2012.

Quanto all'**obbligo di comunicazione**, l'utilizzatore dovrà trasmettere tramite la procedura INPS o Contact Center i dati del prestatore (che sarà avvisato con SMS dell'avvenuta comunicazione), nonché il compenso pattuito e le altre informazioni utili alla gestione del rapporto, entro il giorno 3 del mese successivo a quello dello svolgimento della prestazione.

I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno invece usare il **contratto di prestazione occasionale**, attivabile con il versamento – tramite la procedura INPS e con le stesse modalità del libretto famiglia – delle somme destinate a compensare le prestazioni acquisite. In quest'ultima ipotesi, l'obbligo di comunicazione è differente. L'utilizzatore dovrà infatti **trasmettere**, almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, la dichiarazione che contenga i dati del prestatore, il luogo e l'oggetto del prestatore, il compenso pattuito, entro i limiti previsti dalla disciplina, nonché l'ora di inizio e di fine della prestazione.

Invece, se l'impresa fruitrice è agricola (alle condizioni in precedenza individuate), dovrà essere comunicata la durata della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore a 3 giorni.

Infine, laddove la prestazione lavorativa preventivamente comunicata non dovesse avere luogo, l'utilizzatore potrà **revocare la comunicazione** trasmessa all'INPS entro i 3 giorni successivi al giorno indicato per lo svolgimento della prestazione. Diversamente, l'INPS procederà comunque al pagamento delle prestazioni e all'accredito dei contributi.



## L'INPS potenzia ulteriormente i controlli preventivi

Al via il sistema "Frozen", volto a intercettare comportamenti irregolari prima che determinino danni alle entrate dell'Istituto

/ Luca MAMONE

Con la circolare n. [93/2017](#), l'INPS rende noto di aver ulteriormente sviluppato le attività di **vigilanza documentale** mediante il ricorso a nuove metodologie di controllo delle informazioni trasmesse dalle aziende attraverso le dichiarazioni contributive, nonché di quelle disponibili nelle banche dati delle altre Pubbliche Amministrazioni.

Queste metodologie, che si avvalgono di strumenti statistici predittivi finalizzati a favorire l'individuazione di fenomeni a rischio di **irregolarità**, sono in linea con quanto già indicato dall'INPS nella precedente circolare n. [147/2015](#). Nell'occasione, infatti, si annunciava un cambio di strategia, passando da un approccio di controllo e intervento "ex post" ad uno di carattere **preventivo**, volto a intercettare l'insorgere di comportamenti a rischio prima che producano effetti economici dannosi alle entrate dell'Istituto previdenziale e, più in generale, al Paese.

In tale ottica, con la circolare n. 93/2017, si annuncia l'introduzione del piano operativo denominato "**Frozen**", preordinato a potenziare la funzione di contrasto alla simulazione di rapporti di lavoro finalizzata alla fruizione indebita di prestazioni previdenziali.

Ci si riferisce, in generale, ai fenomeni di errata o fraudolenta compilazione della **denuncia contributiva** da cui scaturisce l'indebita fruizione di: prestazioni a sostegno del reddito sulla base di rapporti di lavoro simulato; conguagli per prestazioni inesistenti (malattia, maternità, assegni al nucleo familiare, ecc.); incentivi all'occupazione di natura economica e contributiva; conguagli per erogazione del TFR per conto del Fondo di tesoreria.

Allo scopo di contrastare la diffusione dei predetti fenomeni, l'Istituto ha quindi potenziato le risorse dedicate allo sviluppo di tecniche di analisi dei dati e di procedure informatiche automatizzate per favorire l'individuazione delle situazioni di disallineamento informativo o di **incongruità contributiva**.

Operativamente, il sistema "Frozen" prevede che tutti i flussi **UniEmens** trasmessi dalle imprese siano sottoposti a una serie di controlli automatizzati che si basano su profili di rischio predefiniti e sulle risultanze dell'analisi dei dati storici dei rapporti di lavoro simulati noti all'INPS. Lo scopo, in pratica, è quello di intercettare i flussi informativi a rischio prima che gli stessi vadano a popolare le basi dati e, in particolare, il conto assicurativo individuale.

In una prima fase, si precisa nella circolare in commento, l'attività automatizzata di controllo riguarderà i datori di lavoro che utilizzano il flusso UniEmens, sezione "**PosContributiva**", che riguarda i lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati non agricoli.

In seguito, il controllo sarà esteso alle altre tipologie di **datori di lavoro**, con particolare riguardo alle aziende agricole, ai committenti di assicurati iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95 e ai datori di lavoro domestico.

In ogni caso, laddove vengano individuate denunce contributive che presentano profili di rischio, il sistema operativo ne "bloccherà" immediatamente gli effetti, con particolare riguardo all'alimentazione dei **conti assicurativi** individuali.

Seguirà poi una fase di accurato controllo effettuato dalla Sede INPS competente per territorio, che dovrà concludersi entro **30 giorni** dall'attivazione del predetto blocco.

Al termine di quest'ultima fase di controllo, si potranno prefigurare tre "scenari".

Il primo riguarda il caso in cui la posizione aziendale **non** presenti elementi idonei a prefigurare la sussistenza di rapporti di lavoro simulato ovvero altre irregolarità tali da impedire l'acquisizione della denuncia medesima. In tal caso, la denuncia contributiva sottoposta a controllo verrà **acquisita** e gestita dall'INPS sulla base delle procedure gestionali ordinarie, anche con riguardo all'alimentazione dei conti assicurativi interessati.

Il secondo caso ricorre laddove vengano invece prefigurate le citate **irregolarità** idonee a comportare l'adozione dell'atto di annullamento dei rapporti assicurativi contenuti nella denuncia contributiva. In tale ipotesi, la sede INPS comunicherà l'esito degli accertamenti al datore di lavoro e ai lavoratori, informando eventualmente la competente Autorità giudiziaria.

Infine, nella terza ipotesi, ovvero nel caso in cui i controlli in argomento non abbiano fornito risultati concludenti, verrà inviata un'apposita relazione ai competenti **organi ispettivi**, nella quale saranno indicati gli elementi raccolti nel corso dell'istruttoria, corredando il tutto con la documentazione a disposizione. In questo caso, l'acquisizione dei flussi UniEmens rimarrà in stato "bloccato" fino alla conclusione dell'**accertamento** ispettivo.